

Il Consiglio di Stato

RACCOMANDATA

Amministrazione federale delle finanze
Servizio giuridico
Bernhof
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della Legge federale sul contratto d'assicurazione

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Lo scrivente Consiglio concorda con l'intento di procedere alla revisione totale della Legge federale sul contratto d'assicurazione. Infatti, la legge attualmente in vigore è stata adottata dall'Assemblea federale il 2 aprile 1908, e mostra di conseguenza il segno degli anni, poiché non è più consona alle esigenze e alle concezioni attuali in materia. L'avamprogetto di revisione persegue così essenzialmente lo scopo di adeguare la normativa alle mutate circostanze e di recepire i nuovi bisogni della società, segnatamente nell'ottica di un'accresciuta protezione dei consumatori, attraverso il miglioramento della posizione dello stipulante e degli altri aventi diritto secondo il contratto d'assicurazione e la regolamentazione più appropriata ed equilibrata delle relazioni fra le parti. Inoltre, l'avamprogetto presenta, dal profilo formale, una sistematica chiara e convincente.

Per quel che concerne gli aspetti materiali, lo scrivente Consiglio, in linea generale, condivide l'avamprogetto messo in consultazione. In quest'ambito, di notevole rilievo è l'art. 12, il quale prescrive, per l'impresa di assicurazione, un obbligo esteso di informazione dello stipulante sul contenuto essenziale del contratto: ciò dovrebbe migliorare la posizione dell'assicurato stesso e consentirgli di impegnarsi in conoscenza di causa, ciò che attualmente non sempre avviene.

Fra le norme che migliorano, in modo ponderato ed equo, la situazione giuridica dello stipulante, essendo meno severe e rigorose di quelle attuali, si possono menzionare, ad esempio, l'art. 18 dell'avamprogetto, che tratta della violazione dell'obbligo di notificazione da parte dello stipulante stesso, e l'art. 31, che verte sulle conseguenze della mora del debitore in relazione al pagamento dei premi. L'art. 66 cpv. 1 dell'avamprogetto, il quale stabilisce che i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dall'inizio della loro scadenza, va accolto con grande favore, poiché rafforza sensibilmente la posizione dell'avente diritto rispetto all'art. 46 cpv. 1 dell'attuale Legge federale sul contratto d'assicurazione, secondo il quale i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione:

questa disposizione istituisce infatti un termine di prescrizione troppo breve, che può anche dare adito a risultati insoddisfacenti o addirittura urtanti.

Pure utili e adeguate sono le norme dell'avamprogetto concernenti la clausola di adeguamento del premio (art. 49), il recesso ordinario dal contratto di assicurazione (art. 53), la sovrassicurazione (art. 88) e la sottoassicurazione (art. 89). Anche l'art. 52 cpv. 1 dell'avamprogetto, il quale dispone che se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi del contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario, trova la nostra piena adesione: in tal modo, infatti, è possibile evitare lacune manifeste nella copertura assicurativa, se il nuovo proprietario omette di concludere tempestivamente un'assicurazione per l'oggetto che ha acquistato o che ha ereditato.

Parimenti positivo è il giudizio sulle nuove disposizioni concernenti gli intermediari assicurativi, e segnatamente sull'art. 67 dell'avamprogetto, che prevede il loro obbligo di consulenza verso i clienti: ciò dovrebbe garantire la trasparenza nei rapporti contrattuali ed evitare talune spiacevoli situazioni che si constatano talora nella prassi dei tribunali, specie per quel che concerne i rapporti di rappresentanza e le informazioni fornite dagli intermediari e dai vari consulenti assicurativi.


Abbiamo invece constatato che l'avamprogetto non riprende l'art. 33 dell'attuale Legge federale sul contratto d'assicurazione, il quale stabilisce che salvo disposizione contraria della legge stessa, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccettoché il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Ora, a nostro avviso, sarebbe opportuno che anche la nuova Legge federale sul contratto d'assicurazione preveda una norma analoga sull'estensione del rischio e sull'interpretazione delle clausole ivi connesse, essendo nell'interesse dell'assicurato che solamente i casi e gli avvenimenti indicati in modo preciso e chiaro nel contratto siano esclusi dalla copertura assicurativa.

Infine, le disposizioni transitorie di cui all'art. 126 dell'avamprogetto sono chiare, ragione per cui i tribunali avranno indicazioni precise su quale legge applicare in un singolo caso.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.



Note de service

Date: 09.07.2009
Pour: MWe
Copies à:

Procédure de consultation relative au projet de révision de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) – Réponse du Consiglio di Stato du Canton Tessin

Eléments positifs (+)

Le Consiglio di Stato (*ci-après: Consiglio*) est d'accord avec l'idée de faire une révision totale de la (LCA).

Raisons(Gründe): la loi actuellement en vigueur date de l'année 1908 et elle reflète le fait que nombreuses années se sont écoulées. Elle n'est plus conforme aux exigences et aux conceptions actuelles dans ce domaine. Le but du projet est d'adapter la loi aux circonstances qui ont changé et de porter l'attention sur les besoins de la société. Ceci notamment pour augmenter la protection des consommateurs à travers l'amélioration de la position du preneur d'assurance (Versicherungsnehmers?) et des autres ayants droit (Anspruchsberechtigte?) avec un contrat d'assurance et une réglementation plus appropriée et plus équilibrée dans les relations (Beziehung) entre les parties. En outre, du côté formel, le projet est clair et convaincant.

Pour ce qui concerne les aspects matériels, en principe le Consiglio partage le projet mis en consultation. En particulier:

L'art. 12: (...) il devrait permettre d'améliorer la position de l'assuré (die versicherte Person?) en lui offrant la possibilité de s'engager consciemment, ce qui ne se produit pas toujours aujourd'hui.

L'art. 18 et l'art. 31: (...) ils améliorent la situation juridique du preneur d'assurance (Versicherungsnehmers?) de manière pondérée et équitable. Ces nouveaux articles sont moins sévères par rapport aux « anciens »¹.

L'art. 66 al. 1: (...) le Consiglio est favorable à cet article parce qu'il permet de renforcer (verstärken) sensiblement la position de l'ayant droit (Anspruchsberechtigt?) par rapport à « l'ancien » art. 46 al. 1, pour lequel la prescription était de seulement 2 ans. Une période si brève risquait de produire des résultats insatisfaisants.

¹ Dans cette note: ancien = actuellement en vigueur

Les articles 49, 53, 88 et 89: (...) sont à considérer utiles et appropriés/justes.

L'art. 52 al. 1: (...) il permet d'éviter des lacunes dans la couverture d'assurance (Versicherungsschutz?), dans le cas où le nouveau propriétaire (Eigentümer?) omet (oublie) de conclure à temps une assurance pour un objet acheté ou hérité.

L'art. 67: (...) il obtient aussi un jugement positif de la part du Consiglio. Ce nouvel article devrait assurer la transparence dans les rapports contractuels (Vertragsbeziehungen?) et éviter les situations désagréables qu'on constate parfois dans la pratique des Tribunaux. Notamment pour ce qui concerne les rapports de représentation (Vertretungsverhältnisse?) et les informations fournies par les intermédiaires (Vermittlers) et par les conseillers en assurance (Versicherungsberaters?).

L'art. 126 - Dispositions transitoires (Übergangsbestimmungen?): ces dispositions sont claires. Pour cette raison, les Tribunaux auront des indications précises sur la loi à appliquer pour chaque cas.

Eléments négatifs (-)

Le Consiglio a constaté que l'art. 33 actuellement en vigueur (ou « ancien » art. 33) n'a pas été repris dans le projet. (...) Selon le Consiglio, la nouvelle LCA doit prévoir un article sur l'étendue du risque (Umfang der Gefahr?) et sur l'interprétation des clauses (Auslegung der Bestimmung/Klausel?). Il est dans l'intérêt de l'assuré (die versicherte Person?) de savoir que seulement les cas indiqués de façon claire et précise dans le contrat sont exclus de la couverture d'assurance (Versicherungsschutz?).

